

La redazione del primo bilancio d'esercizio successivo alla trasformazione di una società di persone in società di capitali

di Fabio Giommoni*

La redazione del bilancio d'esercizio da parte di una società di capitali risultante dalla trasformazione di una società di persone (es. trasformazione da Snc a Srl), si presenta particolarmente problematica, tenuto conto delle differenze che caratterizzano le due tipologie societarie nella redazione e pubblicità del bilancio.

In particolare, ci si chiede se il primo bilancio della Srl risultante dalla trasformazione di una Snc debba riferirsi all'intero esercizio nel quale è realizzata la trasformazione o comprendere soltanto la frazione di esso successiva alla data di effetto dell'operazione.

Inoltre, ci si chiede se tale bilancio debba essere presentato in forma comparativa con l'esercizio precedente, ancorché in tale esercizio la società trasformata rivestiva la forma di società di persone (e quindi non era tenuta alla presentazione del bilancio).

La disciplina fiscale della trasformazione omogenea progressiva e il frazionamento dell'esercizio ai fini della determinazione del reddito di impresa

Come è noto, la trasformazione di una società di persone in una società di capitali (c.d. trasformazione "omogenea progressiva"), ai fini della disciplina del reddito di impresa impone il frazionamento dell'esercizio in due periodi di imposta, in quanto la modifica della forma societaria determina il passaggio dall'imposizione Irpef a quella Ires.

Al riguardo, il secondo comma dell'art.170 del Tuir stabilisce, infatti, che in caso di trasformazione di una società soggetta ad Irpef in società soggetta a Ires:

"il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico".

Pertanto, nell'ipotesi di trasformazione da Snc a Srl risulta necessario distinguere due diversi periodi d'imposta, e di conseguenza sarà necessario presentare due autonome dichiarazioni dei redditi:

	PERIODI DI IMPOSTA		DICHIARAZIONI DEI REDDITI
1	quello che decorre dall'inizio dell'esercizio fino alla data di effetto della trasformazione ⁷⁷ , con riferimento al quale la tassazione avviene in base alle regole Irpef, ovvero per trasparenza in capo ai soci.	⇒	Mod. Unico Società di Persone, per il periodo di imposta decorrente dall'inizio dell'esercizio fino alla data di effetto della trasformazione ⁷⁸ .
2	quello che decorre dalla data di effetto dell'operazione fino alla fine dell'esercizio, con riferimento al quale si applica l'Ires sul reddito prodotto.	⇒	Mod. Unico Società di Capitali per il periodo di imposta decorrente dalla data di effetto della trasformazione fino al termine dell'esercizio.

* Dottore commercialista e revisore legale

⁷⁷ Si ricorda che gli effetti della trasformazione, ai fini sia civilistici che fiscali, si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di trasformazione a norma dell'art.2500 del Codice civile. Tuttavia si ritiene possibile differire l'efficacia della trasformazione rispetto all'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, purché tale differimento non sia superiore a 60 giorni (cfr. [massima K.A.10](#) del Notariato del Triveneto).

⁷⁸ In particolare, l'art.5-bis, co.1 del DPR n.322/98 e successive modificazioni, stabilisce che in caso di trasformazione di una società soggetta a Irpef in società soggetta a Ires, deliberata nel corso del periodo d'imposta, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.

Il primo bilancio successivo alla trasformazione e la durata dell'esercizio di riferimento

Mentre nell'ambito della disciplina del reddito di impresa l'esercizio in cui ha effetto la trasformazione subisce il frazionamento in due periodi di imposta, ai fini della presentazione del bilancio, l'esercizio deve essere considerato in modo unitario, in quanto la trasformazione non determina, salvo specifica delibera assembleare, la modifica degli elementi costitutivi della società, quale la sede, l'oggetto sociale e anche la data di chiusura dell'esercizio della società oggetto di trasformazione.

Pertanto, il primo bilancio d'esercizio presentato dalla società di capitali risultante dalla trasformazione dovrà riferirsi all'intero esercizio e comprendere anche il risultato reddituale della frazione dello stesso durante la quale la società era gestita sotto la forma di società di persone⁷⁹.

La trasformazione societaria, infatti, secondo l'impostazione dottrinale e giurisprudenziale⁸⁰ prevalente, comporta unicamente un mutamento della forma giuridica originariamente adottata dalla società trasformanda, senza necessità di addivenire alla sua preventiva estinzione⁸¹. In altre parole, la trasformazione costituisce una modifica della forma della società, lasciando inalterati gli aspetti sostanziali quali l'attività, il soggetto economico e i rapporti con i terzi.

L'estinzione della società trasformanda non si verifica nemmeno quando, a seguito della trasformazione da un tipo personalistico ad uno capitalistico, la società risultante dalla trasformazione acquisisce la personalità giuridica. Anche in questa eventualità il soggetto rimane il medesimo dopo la trasformazione, in quanto la nozione di personalità giuridica è ben diversa ed ulteriore rispetto a quella di "soggettività".

In conclusione, poiché la trasformazione societaria non produce l'estinzione del soggetto giuridico, con contestuale creazione di un nuovo soggetto, bensì esclusivamente una modifica dell'atto costitutivo, non si interrompe il regolare decorso dell'esercizio sociale⁸².

Esempio

La società Alfa Snc effettua la trasformazione in Srl con atto del 20 novembre 2010 iscritto al Registro imprese in data 30 novembre 2010.

Ai fini fiscali occorrerà dunque suddividere l'esercizio 2010 in due periodi di imposta:

- ➔ quello dal 1/1/2010 al 30/11/2010, il cui risultato sarà soggetto a tassazione Irpef in capo ai soci per trasparenza;
- ➔ quello dal 1/12/2010 al 31/12/2010, il cui risultato sarà soggetto a tassazione Ires.

Ai fini della presentazione del bilancio la società risultante dalla trasformazione Alfa Srl predisporrà un unico bilancio d'esercizio per il periodo 1/1/2010 - 31/12/2010, che sarà soggetto alla disciplina di redazione, approvazione e pubblicità tipica del bilancio delle società di capitali⁸³.

La presentazione di un unico bilancio d'esercizio da parte della Srl risultante dalla trasformazione di una Snc, riferito all'intero esercizio nel corso del quale è realizzata la trasformazione, non pare in contrasto con la necessità, evidenziata dalla dottrina, di redigere alla data di effetto della trasformazione i seguenti bilanci⁸⁴:

1. "bilancio di trasformazione": è un bilancio "straordinario", costituito dalla sola situazione patrimoniale⁸⁵, che ha lo scopo di determinare il capitale netto di trasformazione, ovvero il valore del

⁷⁹ Tale tesi è sostenuta, in particolare, dalla Fondazione Aristeia nel [Documento n.55, "La perizia di stima nella trasformazione \(omogenea\) progressiva"](#), gennaio 2006. Dello stesso avviso G. Savioli, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè, Milano, 2003, pag.65.

⁸⁰ Per quanto riguarda la posizione della giurisprudenza si veda, in particolare, Cassazione n.11077 del 4 novembre 1998.

⁸¹ Il legislatore delegato, come vedremo più avanti, ha fatto propria tale interpretazione nell'attuale art.2498 c.c., secondo il quale con la trasformazione, l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

⁸² Secondo tale impostazione, dunque, la trasformazione non è evento interruttivo della vita della società, ma si inserisce senza soluzione di continuità nella dinamica dell'esercizio, il cui risultato va determinato e sottoposto alla pubblicità propria della società trasformata. In tal senso G. Andreani, G. Cristofori e R. Santini, *La trasformazione di società*, EGEA, Milano, 2001 e L. Potito, *Bilanci straordinari*, Utet, Torino, 1993.

⁸³ Artt.2423 e segg. del Codice civile.

⁸⁴ Per maggiori approfondimenti sugli aspetti contabili della trasformazione sia consentito il rimando a M. Busico, F. Giommoni, F. Facchini, F. Salvadori, *Il manuale delle operazioni straordinarie*, Gruppo Euroconference Spa, ed. 2011.

⁸⁵ Tale situazione patrimoniale è redatta in base allo schema previsto dall'art. 2424 c.c. e deve essere opportunamente adattata se la società "di partenza" è una società di persone.

patrimonio della società trasformata, che nell'ambito della trasformazione progressiva deve essere oggetto di relazione giurata di stima, ai sensi dell'art.2500-ter c.c.;

2. "bilancio di chiusura" della società trasformanda: è un bilancio infrannuale (costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) avente lo scopo, principalmente, di evidenziare il risultato economico del periodo antecedente alla data di efficacia della trasformazione⁸⁶;
3. "bilancio di apertura" della società trasformata: costituito dal solo stato patrimoniale, ha lo scopo di determinare, in particolare, la suddivisione del capitale netto di trasformazione tra capitale sociale e altre poste del patrimonio netto e di evidenziare le eventuali maggiori o minori entità delle attività e passività aziendali conseguenti al recepimento dei valori di perizia.

La redazione di tali bilanci non risulta in contrasto con la presentazione di un unico bilancio d'esercizio da parte della società trasformata, in quanto questi rappresentano documenti di natura interna, che non sono oggetto di approvazione da parte dei soci⁸⁷. Il primo bilancio successivo alla trasformazione rappresenta invece il documento nel quale è evidenziata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società con riferimento all'intero esercizio e deve essere oggetto di regolare approvazione da parte dell'assemblea dei soci della società risultante dalla trasformazione.

Peraltro, vi è autorevole dottrina che ritiene necessaria nella trasformazione progressiva la predisposizione di due separati bilanci "sui quali si rifletteranno gli effetti patrimoniali ed economici della gestione svolta nei due distinti tronconi in cui viene suddiviso l'originario esercizio sociale"⁸⁸. Tale conclusione, motivata sulla base delle "radicali" differenze che caratterizzano la redazione del bilancio nell'ambito delle società di persone rispetto alle società di capitali, sembrerebbe confermata dalla esigua prassi ministeriale sull'argomento (alla quale peraltro gran parte delle Camere di Commercio si sono uniformate nell'ambito delle istruzioni al deposito dei bilanci), in base alla quale:

"le società di persone che iscrivono l'atto di trasformazione in società di capitali sono tenute al deposito del bilancio a decorrere dall'anno successivo a quello di trasformazione (salvo diversa indicazione del Conservatore o del Giudice del Registro)"⁸⁹.

La soluzione che prevede la redazione di due distinti bilanci non appare tuttavia convincente, soprattutto in considerazione del citato principio di continuità dei rapporti giuridici che è stato definitivamente sancito con la riformulazione dell'art.2498 c.c. ad opera della riforma del diritto societario⁹⁰. Infatti, il disposto dell'art.2498 c.c., assicurando la continuità delle posizioni giuridiche attive e passive, esclude ogni interferenza della trasformazione sulla continuità dell'esercizio d'impresa, le cui risultanze patrimoniali, economiche e finanziarie, devono essere dunque rappresentate da un unico bilancio d'esercizio.

Le esigenze informative consistenti nell'individuazione del risultato reddituale dell'ultimo periodo della società trasformanda⁹¹, che assumono particolare rilevanza proprio quando muta la responsabilità del socio, come nella trasformazione progressiva, potranno essere soddisfatte dal "bilancio di chiusura"⁹².

⁸⁶ Il "bilancio di chiusura" integra dunque anche l'"apposito conto economico" previsto dalla normativa fiscale al fine di determinare il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, soggetto a differente imposizione.

⁸⁷ La conferma di tale tesi può essere ricercata nella disciplina della liquidazione, ove è prevista la redazione di un prospetto di bilancio infrannuale con riferimento alla data di effetto dello scioglimento (Rendiconto della gestione), che non assume valenza esterna e che deve essere allegato, a norma dell'art.2490, co.4, c.c., al primo bilancio annuale successivo alla liquidazione, il quale comprende anche la frazione dell'esercizio precedente all'avvio della liquidazione.

⁸⁸ M. Caratozzolo, *I bilanci straordinari*, Giuffrè, Milano, II edizione, pag.391.

⁸⁹ [Circolare Ministero Industria n.3450/C](#) del 27 ottobre 1998, pag.56.

⁹⁰ Attuata con D.Lgs. n.6/03.

⁹¹ Al riguardo, è stato tuttavia osservato che "anche il risultato dell'esercizio è unico ed è quello emergente dall'unico bilancio; alla eventuale distribuzione degli utili si applicheranno perciò le regole previste per il tipo sociale risultante dalla trasformazione, a nulla rilevando l'evidenziazione nel bilancio infrannuale di un risultato d'esercizio provvisorio. Così, ad esempio, nel caso di trasformazioni da società di persone a società di capitali, gli utili relativi a tutto l'esercizio, compresi quelli maturati quando l'impresa era gestita nella veste di società di persone, saranno, a norma dell'art.2433 a disposizione dell'assemblea senza che i soci abbiano alcun diritto di credito sui medesimi, come, invece avveniva nel vecchio tipo" (G. Savioli, op. cit., pag.66).

⁹² A tale riguardo, il bilancio di chiusura della società trasformanda potrà essere utilmente allegato al primo bilancio d'esercizio successivo alla trasformazione, in analogia con quanto previsto, in materia di liquidazione societaria, dall'art.2490, co.4, c.c., per quanto riguarda il Rendiconto della gestione degli amministratori.

Per le ragioni che saranno esposte in seguito, si ritiene inoltre che la redazione di unico bilancio contenente i dati dell'intero esercizio non rappresenti un particolare problema, in quanto tale attività consiste essenzialmente nell'aggregazione dei dati delle due frazioni di esercizio, caratterizzati da criteri di valutazione sostanzialmente analoghi e rappresentati sulla base di un piano di conti che, normalmente, non subisce significative modifiche a seguito della trasformazione.

Qualche maggior difficoltà potrebbe sorgere nel caso in cui la società di persone trasformanda adotti la contabilità semplificata, in quanto in tale ipotesi non si dispone di una situazione patrimoniale ad inizio esercizio, ma soltanto del "bilancio di apertura" della società risultante dalla trasformazione.

In conclusione, si ritiene che il primo bilancio successivo alla trasformazione di una società di persone in società di capitali debba essere redatto secondo la disciplina di cui agli artt.2423 e segg. del Codice civile e debba comprendere l'intero esercizio nel quale è realizzata la trasformazione.

Di conseguenza, nel caso in cui si voglia evitare di includere in tale bilancio la frazione di esercizio precedente alla data di effetto della trasformazione, sarà necessario inserire una specifica previsione nell'atto di trasformazione rivolta a stabilire la chiusura (anticipata) dell'esercizio sociale della Snc trasformanda (e di inizio del nuovo esercizio della Srl risultante dalla trasformazione) in concomitanza con la data di effetto della trasformazione⁹³.

Una simile previsione potrebbe essere particolarmente opportuna nei casi di trasformazione effettuata a ridosso della chiusura dell'esercizio, in quanto consentirebbe di stabilire la chiusura del primo esercizio della Srl al 31 dicembre dell'anno successivo, evitando quindi di presentare un bilancio per l'esercizio in cui è realizzata la trasformazione.

Esempio

Riprendendo l'esempio precedente (ove gli effetti della trasformazione decorrevano dal 30/11/2010) nell'atto di trasformazione viene prevista la chiusura anticipata dell'esercizio della Alfa Snc alla medesima data del 30/11/2010 e il conseguente inizio del nuovo esercizio della Alfa Srl a partire dal 1/12/2010. Nell'atto viene inoltre stabilito che il primo esercizio sociale della Alfa Srl chiuderà il 31/12/2011. In tal caso il primo bilancio che la Alfa Srl deve presentare sarà quello chiuso al 31/12/2011 (relativo ad un esercizio di 13 mesi, ovvero dal 1/12/2010 al 31/12/2011). Con riferimento all'ultimo esercizio della Alfa Snc (1/1/2010 – 30/11/2010) non vi è invece obbligo di presentazione del bilancio.

Il primo bilancio successivo alla trasformazione e la presentazione dei dati comparativi dell'esercizio precedente

Chiarito che il primo bilancio d'esercizio successivo alla trasformazione di una Snc in una Srl deve essere riferito all'intero esercizio nel quale ha avuto effetto l'operazione (salvo diversa previsione dell'atto di trasformazione), rimane da approfondire la questione relativa alla presentazione dei dati comparativi con l'esercizio precedente, durante il quale la società oggetto di trasformazione rivestiva la forma di società di persone. Nella pratica si assiste sovente alla presentazione di bilanci *post* trasformazione con la sola colonna relativa all'esercizio in cui è realizzata l'operazione, ma tale modalità operativa, oltre a fornire un'informazione patrimoniale, economica e finanziaria scarsamente significativa, non risulta conforme al dettato del comma 5 dell'art.2423-ter, c.c., in base al quale *"per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente"*.⁹⁴

⁹³ Tale possibilità sembrerebbe confermata dalle istruzioni fornite dalla Camera di Commercio di Roma con la "Guida al deposito digitale dei bilanci di esercizio e degli elenchi soci", edizione del 2008, ove si legge (pag. 37) che *"le società di persone trasformate in società di capitali che hanno iscritto nel Registro delle Imprese l'atto di trasformazione devono effettuare il deposito del bilancio d'esercizio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell'atto di trasformazione"*.

⁹⁴ Lo stesso comma aggiunge inoltre che:

- se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate;
- nella nota integrativa si devono segnalare e commentare: la non comparabilità, l'adattamento o l'impossibilità dell'adattamento.

La necessità di una comparazione con i dati dell'esercizio precedente discende dall'esigenza (accolta dal legislatore del D.Lgs. n.127/91, che ha introdotto il citato 2423-ter c.c.) di fornire un termine di paragone al lettore del bilancio, per permettere l'analisi dell'evoluzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda e non soltanto dei dati puntuali dell'esercizio in corso. Infatti, la dottrina aziendalistica sottolinea da sempre come la lettura di un solo bilancio fornisca scarse informazioni, mentre quella di più bilanci (o dei dati del bilancio raffrontati con quelli del bilancio precedente) consenta di percepire molte più informazioni circa l'evoluzione della gestione aziendale⁹⁵.

In tal senso i principi contabili nazionali, al di là del semplice richiamo alla previsione del comma 5 dell'art.2423-ter c.c., non prevedono particolari obblighi di comparazione con l'esercizio precedente, mentre i principi contabili internazionali stabiliscono che le *"informazioni comparative devono essere fornite per il periodo precedente per tutti gli ammontari esposti nel bilancio"* (a meno che un altro principio consenta o disponga diversamente), in quanto la comparabilità delle informazioni tra esercizi aiuta gli utilizzatori a prendere decisioni economiche, permettendo specialmente la valutazione degli andamenti nelle informazioni finanziarie per scopi previsionali⁹⁶.

Nell'ambito della trasformazione progressiva taluni ritengono invece non necessario riportare i valori dell'esercizio precedente, sulla base della considerazione che, poiché prima della trasformazione la società di persone non era obbligata alla redazione del bilancio, o comunque non vi era tenuta nella forma prevista per le società di capitali, non deve ritenersi sottoposta a questo obbligo in conseguenza della trasformazione. Tale tesi non può essere accolta, in quanto le società di persone sono comunque tenute a redigere un rendiconto annuale, a norma dell'art.2261, co.2, c.c., il quale stabilisce che i soci, se l'attività delle società dura oltre un anno, hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto sociale stabilisca un termine diverso. Inoltre l'art.2217 c.c. impone agli imprenditori commerciali, e quindi anche alle società di persone commerciali, di redigere il bilancio annuale e il conto dei profitti e delle perdite, per le cui valutazioni l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per il bilancio delle società per azioni, in quanto compatibili.⁹⁷

Pertanto, in caso di trasformazione di Snc in Srl, nella maggior parte dei casi, vi sono tutte le informazioni necessarie per fornire i dati comparativi relativi all'esercizio precedente, con riferimento al quale la Snc dovrebbe aver predisposto un bilancio annuale sulla base dei criteri di redazione e di valutazione previsti per i bilanci delle società di capitali. Di conseguenza, le sole differenze rispetto alla Srl dovrebbero riguardare le modalità di rappresentazione del bilancio. A tale riguardo risulta tuttavia possibile operare una riclassificazione dei conti della Snc sulla base dello schema di bilancio di cui agli artt.2424 e segg. del Codice civile.

Vi saranno, tuttavia, alcune differenze che non potranno essere eliminate e per le quali dovrà essere data opportuna informazione in nota integrativa⁹⁸. Ad esempio, poiché il reddito della Snc è tassato per trasparenza in capo ai soci, la stessa in bilancio evidenzia esclusivamente l'Irap, per cui nell'ambito della comparazione tra i risultati economici dei due esercizi a confronto si dovrà tenere conto che l'utile netto dell'esercizio precedente non comprende le imposte sul reddito pagate dai soci. L'unico caso in cui la società risultante dalla trasformazione può essere esentata dalla presentazione dei dati comparativi dell'esercizio precedente si verifica quando la società di persone trasformanda ha adottato la contabilità semplificata, in base alla quale non vi è obbligo di redazione del bilancio d'esercizio. In tale ipotesi, infatti, non vi sono le informazioni sufficienti a predisporre un'informativa comparativa con riferimento all'esercizio precedente, ma di tale situazione va comunque fornita adeguata informazione nella nota integrativa⁹⁹.

⁹⁵ Si veda, in particolare, S. Terzani, *Le comparazioni di bilancio*, Cedam, Padova, 1978.

⁹⁶ Cfr. IAS 1 - *"Presentazione del bilancio"*, par.36 e par.40.

⁹⁷ Per maggiori approfondimenti sugli aspetti contabili delle società di persone si rimanda a L. Scappini, F. Facchini e M. G. Facchini, *"Le società di persone 2008-2009"*, Gruppo Euroconference Spa, ed. 2008, pagg.125 e ss..

⁹⁸ In generale, il principio Contabile nazionale n.11 - *"Bilancio d'esercizio: finalità e postulati"*, rivisto dall'OIC nel 2005, prescrive che gli eventi di natura straordinaria (come la trasformazione societaria) debbano essere chiaramente evidenziati (par.10).

⁹⁹ In tal senso I. Facchinetti, *"Adattamento delle voci del bilancio del precedente esercizio"*, in *Contabilità Finanza e Controllo*, n.4/00.